

# **STATUTO S.I.C.O.OL.**

## **SOCIETA' ITALIANA COUNSELOR E OPERATORE OLISTICO**

### **Articolo 1- (Costituzione)**

È costituita l'Associazione professionale di categoria nazionale "Società Italiana Counselor e Operatore Olistico", di cui l'acronimo S.I.C.O.OL. . L'Associazione ha carattere nazionale, non ha scopo di lucro ed è apolitica, apartitica ed aconfessionale. E' regolata dalle norme di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, che rimanda per quanto necessita al Codice Deontologico e al Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione e nel rispetto dell'art. 2 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.

### **Articolo 2 (Sede e durata)**

1. L'Associazione ha sede nazionale in Firenze, presso lo Studio Legale Avvocato Francesco Alagna – Via Ponte Sospeso, 2 - 50142 Firenze

La sede sociale può essere cambiata senza modificare il presente statuto.

2. L'Associazione inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire su tutto il territorio nazionale sedi: secondarie, regionali, periferiche, uffici, succursali, filiali e/o di rappresentanza, sedi operative estere, tutte dipendenti dalla sede nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

### **Articolo 3 (scopo e oggetto)**

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. Definire il profilo professionale dei Professionisti Olistici: counselor olistici e operatori olistici, per i propri associati.
2. Definire gli standard formativi e professionali che consentono l'accesso all'Associazione.
3. Rilasciare ai propri iscritti una attestazione di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche relativamente all'assolvimento degli obblighi di formazione e al possesso dei requisiti professionali previsti dalla sicool.
4. Realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'associazione.
5. Promuovere e sostenere una cultura per la diffusione del modello olistico di essere umano, che integra la dimensione globale dell'essere in una visione ecologica ed evolutiva; pertanto promuovere anche la diffusione di strumenti per imparare a costruire un nuovo equilibrio tra l'essere umano nella sua globalità e l'ambiente al fine di vivere in armonia con noi stessi, con gli altri e con l'intero ecosistema.
6. Rappresentare in Italia la visione Olistica del Counseling Olistico e dell'Operatore Olistico ed offrire una un processo di crescita e sviluppo di queste professioni anche attraverso il sistema dell'attestazione.
7. Riconoscere come sicool la specializzazione o specificità professionale che differenzia operatori e counselor olistici tra di loro.
8. Promuovere e coordinare iniziative e collaborazioni volte al riconoscimento ed alla tutela

- specifica per l'attività svolta dai counselor ed operatori olistici professionisti.
9. Offrire agli iscritti servizi aggiuntivi di assistenza, riguardante gli ambiti: assicurativo, legale ed amministrativo, collaborando o creando forme di collaborazione, se necessario, anche con altri enti.
  10. Stimolare l'interdisciplinarietà con e fra le scienze umane, sociali e naturali, quale risposta alla multidimensionalità e complessità, imprescindibile dell'individuo; in un'ottica di integrazione ma anche di rispetto e di valorizzazione delle reciproche peculiarità epistemologiche e metodologiche.
  11. Individuare specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto 2) del presente comma.
  12. Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo. Pertanto promuovere e stimolare una formazione continua attraverso un processo di "educazione continua" e di interscambio culturale fra il mondo professionale e quello accademico, volto ad arricchire le reciproche competenze tecniche e scientifiche nel rispetto delle diverse specificità professionali.
  13. Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione come socio.
  14. Realizzare la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
  15. Definire i requisiti e le modalità di passaggio dei livelli professionali previsti da Sicoool negli anni o di cambio di qualifica da Operatore a Counselor.
  16. Richiedere e verificare una supervisione continua come professionista, sia specifica alla propria/e disciplina/e che alle conoscenze, competenze e abilità professionali che si possono riferire alla condotta professionale.
  17. Richiedere e promuovere tirocini didattici.
  18. Favorire lo studio, l'approfondimento, lo scambio e la diffusione del modello olistico professionale
  19. Offrire servizi al sostegno dei professionisti, soci ed iscritti all'Associazione, con finalità culturali e/o professionali al fine di arricchire e creare forza tra gli intenti comuni di una visione olistica.
  20. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
  21. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto tra gli stessi soci, tra professionisti o con con altri enti nazionali, europei o internazionali, sia pubblici che privati.
  22. Svolgere e promuovere congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari di studio ed altre attività a fini di studio, divulgazioni editoriali, approfondimenti e aggiornamenti professionali e dibattiti anche online, il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
  23. Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e del Regolamento Interno, quali parti integrante dello Statuto.
  24. Richiedere l'accettazione della carta etica S.I.C.O.O.L.
  25. Elaborare programmi di ricerca individuando protocolli idonei alla salvaguardia della specificità dell'approccio "olistico", sia per la modalità di counseling che per le altre discipline olistiche dell'operatore, alcune considerate anche discipline bio-naturali.
  26. Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
  27. Promuove ai sensi della legge 4/2013 strumenti a tutela dell'utenza anche attraverso la costituzione di uno sportello del cittadino e la promozione di un codice di condotta facente parte del codice deontologico sicoool.
  28. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione olistica anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.

29. Rappresentare a livello italiano il modello olistico professionale all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.

Per perseguire i propri scopi e finalità, l'Associazione può compiere tutti gli atti e negozi giuridici, acquistare e vendere mobili ed immobili, compiere operazioni di credito e quant'altro necessario senza limitazione alcuna.

#### **Articolo 4 (Ammissione)**

Possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali così come definiti dall'associazione attraverso l'emanazione di specifici regolamenti interni e una scolarizzazione o formazione adeguata rispetto all'attività professionale di counselor olistico o di operatore olistico, nonché, come stabilito dal regolamento interno, siano in possesso dei requisiti richiesti e abbiano superato l'esame di valutazione professionale promosso dall'associazione stessa.

Per l'attestazione di counselor, è richiesto oltre all'attestato di competenza specifico rilasciato dall'ente/i formativo/i, anche il diploma di medie superiori o laurea o titolo italiano o straniero equipollente.

Dopo l'ammissione il socio seguirà le regole definite per i passaggi di livello professionale, nei tempi e nelle modalità come definite dal regolamento.

#### **Articolo 5 (soci)**

I soci dell'Associazione si distinguono in:

Soci Iscritti e Soci Professionisti, Counselor e Operatori Olistici, come da regolamento interno.

I soci iscritti sono

Operatori Olistici e Counselor Olistici

I soci professionisti sono

c. Professional (Counselor e Operatore)

d. Trainer (Counselor e Operatore)

e. Supervisor (Counselor e Operatore)

1. I Counselor e Operatori Olistici sono coloro i quali, in possesso di idonea formazione – così come definita dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – chiedono di sostenere e superano l'esame di valutazione professionale finalizzato all'iscrizione al registro dell'associazione.

2. I Professional (Counselor e Operatore) sono coloro i quali possono dimostrare l'esercizio

dell'attività professionale in via prevalente e/o continuativa nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

3 I Trainer (Counselor e Operatore) sono coloro i quali possono dimostrare di svolgere attività didattica nei termini stabiliti dai regolamenti interni nonché dimostrare l'esercizio dell'attività professionale in via prevalente e/o continuativa nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

4. I Supervisor (Counselor e Operatore) sono coloro i quali possono dimostrare uno specifico percorso formativo – così come definito dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – volto ad acquisire idonea capacità e competenza per espletare il ruolo di supervisore nonché dimostrare l'esercizio dell'attività professionale in via prevalente e/o continuativa nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

5. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

## **Articolo 6 (doveri dei soci)**

1. I soci sono obbligati:

a. All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere le finalità e gli scopi del presente Statuto.

b. All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.

c. All'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente.

d. Al pagamento della quota sociale annua nelle modalità e nei tempi previsti dall'associazione.

e. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statuari.

f. Partecipare alle Assemblee dei Soci

g. Adempiere all'aggiornamento professionale permanente - E.C.P. (Educazione Continua Permanente) come previsto dalla legge 4/2013, dallo statuto e dai regolamenti associativi.

## **Articolo 7 (perdita della qualifica di socio)**

1. La qualifica di socio può venire meno:

a. Attraverso dimissioni volontarie, con richiesta scritta;

- b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
- c. In caso di morosità del pagamento annuale della quota sociale, quando non sia versata entro il termine previsto o nel diverso stabilito negli inviti ad adempiervi e nel qual caso risulterà maggiorato per le more richieste, come da regolamento.
- d. In caso di condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.
- e. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri, per violazione delle norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
- f. In caso in cui siano agite azioni contro o a danno dell'associazione.

Il socio escluso o receduto non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non può pretendere la restituzione delle quote versate.

## **Articolo 8** **(entrate e uscite - periodo esercizio sociale)**

- 1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:
  - a. Quote associative annue.
  - b. Tassa di esame
  - c. Quote di accreditamento
  - d. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati
  - e. Contributi straordinari dei soci.
  - f. Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività professionale olistica, eventi culturali o per un'educazione continua professionale.
  - g. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
  - h. Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.
  - i. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
  - l. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- 2. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 30 gennaio dell'anno in corso è tenuto al

pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

3. Le uscite dell'associazione sono costituite da:

- a. Oneri e spese di ordinaria amministrazione volti alla gestione annuale dell'esercizio.
- b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell'associazione.

4. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 9 (elettorato attivo e passivo)**

- 1. L'elettorato attivo spetta a tutti i soci.
- 2. L'elettorato passivo spetta a tutti i soci.

### **Articolo 10 (organi dell'associazione)**

1. Sono organi dell'associazione:

- a. L'Assemblea Nazionale.
- b. Il Consiglio Direttivo Nazionale.
- c. Il Presidente.
- d. Giunta.
- g. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
- h. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Sono organi eventuali dell'Associazione con soli poteri consultivi:

- a. Consiglio Scientifico
- b. Responsabili Regionali
- c. Commissioni esaminatrice

3. Le cariche elettive di cui al comma 1 del presente articolo sono tra di sé incompatibili.

## **Articolo 11 (Assemblea Nazionale)**

1. L'Assemblea Nazionale viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
2. L'Assemblea Nazionale può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale quando ve ne sia la necessità e le condizioni.
3. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante comunicazione postale o comunicazione elettronica(email) indirizzata a tutti i soci o in qualsiasi altra forma che consenta una effettiva comunicazione ai soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno.
4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 1 del presente Statuto. Ogni socio è titolare di un voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad un altro socio.
5. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti.
6. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altri, purché provvisto di delega conferitagli dal Presidente per la singola Assemblea.
7. L'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto verbale.
8. Hanno diritto di voto in Assemblea, tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale.

## **Articolo 12 (competenze dell'Assemblea Nazionale ordinaria)**

1. All'Assemblea Nazionale ordinaria spettano le seguenti prerogative:
  - a. Discutere, deliberare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
  - b. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, Il Presidente, i membri del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti.

- c. Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le quote di iscrizione annuali.
- d. Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

**Articolo 13**  
**(competenze dell'Assemblea Nazionale straordinaria)**

- 1. All'Assemblea Nazionale straordinaria spettano le seguenti prerogative:
  - a. Modifiche statutarie.
  - b. Incorporazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano.
  - c. Scioglimento dell'associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

**Articolo 14**  
**(Consiglio Direttivo Nazionale)**

- 1. L'associazione è diretta dal Consiglio Direttivo Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 tra cui il Presidente.
- 2. Possono eleggere i membri del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Statuto.
- 3. Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 2, del presente Statuto.
- 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale i Rappresentanti Legali degli enti e degli organismi formativi di cui all'articolo 3, punto 11 del presente Statuto.
- 5. Hanno elettorato attivo del C.D.N. tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota sociale. Hanno elettorato passivo del C.D.N. tutti i soci che abbiano maturato un'adeguata esperienza continuata anche come Collaboratori del C.D.N., come da Regolamento, che propongano un programma ed esperienze finalizzate allo sviluppo dell'Associazione ed al mantenimento delle finalità e scopi di base del presente Statuto.
- 6. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.
- 7. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al proprio interno:
  - a. Il Presidente.



b. Il Vicepresidente.

c. Il Tesoriere.

d. Il Segretario Generale.

Su proposta del Presidente, il CDN può eleggere una Giunta composta da uno o più consiglieri che assumono l'incarico di vicepresidenti- e di Tesoriere.

8. In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante fra i primi dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea Nazionale.

### **Articolo 15 (competenze del Consiglio Direttivo Nazionale)**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Nazionale.

2. In particolare il Consiglio Direttivo Nazionale:

a. È l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea Nazionale in modo che possano diventare operativi;

b. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

c. Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.

d. Propone all'Assemblea Nazionale la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per il compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo Nazionale la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

e. Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

f. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

g. Il C.D.N., ha il compito di raccogliere e selezionare le candidature per gli organi dell'Associazione su proposta dei delegati.

h. È responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione.

i. Istituisce commissioni, collaboratori o figure specifiche atte al miglioramento dell'attività svolta dall'Associazione

**Articolo 16**  
**(modalità di convocazione e svolgimento del Consiglio Direttivo Nazionale)**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Ogni membro ha la possibilità di essere rappresentato per delega, fermo restando che ogni membro del consiglio può rappresentare per delega una sola persona. L'assenza ingiustificata per più di due sedute, ovvero il mancato conferimento di delega in caso di assenza giustificata, comporta la decadenza dell'avente diritto dalla funzione svolta e la sua sostituzione d'ufficio da parte del consiglio stesso "ad interim" sino a convocazione della nuova assemblea elettiva. Il Presidente ha la facoltà di convocare come uditori altre persone coinvolte nell'organizzazione dei progetti all'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

**Articolo 17**  
**(Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e rappresentanza legale ed altri membri del CDN)**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale è il Presidente dell'Associazione. Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile per altri due mandati.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.
4. Il Presidente, propone al CDN i membri della giunta
5. Il Presidente, ha diritto alla cooptazione 30% dei componenti del direttivo.
6. Al Presidente al termine del suo mandato gli viene riconosciuta la possibilità di conservare la qualità di socio dell'Associazione esonerandolo dal pagamento della quota associativa.
7. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
8. Il Tesoriere segue gli aspetti contabili e amministrativi dell'Associazione, esamina i rendiconti annuali. relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento.

9. Il Segretario Generale, su incarico del Consiglio di Presidenza Nazionale, cura la gestione organizzativa dell'associazione.

10. Il Consigliere partecipa all'attività del C.D.N. proponendo e seguendo progetti specifici e/o partecipando con i propri pareri, conoscenze e competenze a decisioni o tematiche inerenti allo sviluppo dell'associazione

11. La Giunta qualora venga costituita, è presieduta dal Presidente ed è composta da: uno o più consiglieri nominati vicepresidenti e il tesoriere.

La giunta viene convocata dal Presidente e collabora al raggiungimento degli scopi statutari e delle delibere assunte dal CDN

### **Articolo 18 (Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 2, del presente Statuto.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti anche soggetti esterni all'associazione purché iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

5. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.

6. Il Collegio, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

7. Detto collegio svolge attività di controllo e verifica riguardo alla contabilità generale e al rendiconto. Presenta relazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Articolo 19 (Collegio Nazionale dei Proviviri)**

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Proviviri tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 2, del presente Statuto.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica secondo equità.
5. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati consecutivi.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dai regolamenti interni.

## **Articolo 20** **(Comitato Scientifico)**

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo Nazionale ed ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche, studi, convegni e seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'associazione.
2. Si compone di minimo 3 e massimo 7 membri ricercatori, docenti, professori universitari o professionisti con specifiche competenze nei campi d'interesse dell'Associazione ed è nominato dal CDN
3. Svolge un ruolo consultivo e propositivo riguardo alle tematiche metodologiche ed epistemologiche e alle iniziative scientifiche, formative e culturali della Associazione, garantendone un alto livello qualitativo.
4. I membri del Consiglio Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo Nazionale, in carica per 4 anni, e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.
5. I membri del Consiglio Scientifico eleggono al proprio interno un Presidente ed un VicePresidente. Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare come uditore esterno, con sola funzione consultiva, quando richiesto dal Presidente del Consiglio Direttivo alle riunioni dello stesso.
6. Il Comitato Scientifico, ha il compito di formulare proposte per la crescita culturale ed organizzativa dell'Associazione, di promuovere la collaborazione con le Istituzioni nel perseguire gli scopi associativi, di disegnare i programmi di ricerca.
7. Il Presidente del Consiglio Scientifico o la maggioranza dei membri convocano il Consiglio ogni qualvolta lo ritengano opportuno, ma almeno una volta l'anno. La carica è cumulabile con altre mansioni sociali.  
Gli ex Presidenti di SI.CO.OL. se lo richiedono possono entrare di diritto e a pieni poteri nel Comitato Scientifico.
8. Possono far parte del Comitato Scientifico tutti i soci di cui all'articolo 9, comma 1 del presente

Statuto nonché soggetti esterni all'associazione, purché abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici nel campo olistico.

9. I componenti del Comitato Scientifico devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

### **Articolo 21 (Responsabili regionali )**

Sono organi che non hanno potere decisionale, solo di tipo consultivo.

I Responsabili regionali sono soci dell'Associazione che, in accordo con il CDN, rappresentano e promuovono l'Associazione nella regione stessa. Qualsiasi attività regionale è deliberata del CDN.

### **Articolo 22 (Commissione esaminatrice.)**

Ha un numero di membri tra tre (3) e cinque (5). La Commissione Esaminatrice, se necessaria, è eletta dal Consiglio Direttivo ricercando quanto più possibile l'eterogeneità territoriale, come da regolamento. Dura in carica quattro anni.

Elegge al suo interno un coordinatore che la rappresenta presso il Consiglio Direttivo.

Propone al Consiglio Direttivo l'ammissione nella categoria counselor o operatori olistici di coloro che ne hanno fatto richiesta, dopo averne vagliato i requisiti secondo il regolamento. Viene convocata e delibera secondo le norme stabilite dal regolamento.

Può delegare un suo membro a svolgere le funzioni in sede di esame.

### **Articolo 23 Assemblee e votazioni e deleghe al voto.**

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee e diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Assemblea Ordinaria: è validamente costituita quando in prima convocazione intervengano almeno la metà più uno dei suoi iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Assemblea Straordinaria: è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci.

La votazione è validamente espressa quando sia raggiunta la maggioranza dei voti dei soci presenti. Nel conteggio dei soci presenti vengono ricomprese anche le deleghe conferite. Ogni socio può conferire una sola delega, ed ogni socio non può ricevere che una sola delega. Le deleghe dovranno essere sottoscritte da chi le conferisce e consegnate dal delegato al Presidente prima che sia aperta l'Assemblea, così da poterne controllare l'autenticità e permettere il controllo dei quorum richiesti per la validità della costituzione dell'Assemblea.

Si delibera con voto palese. Della delibera si redige verbale.

**Articolo 24**  
**Modifiche statutarie**

Il presente Statuto, può essere modificato a condizione che, le proposte di modifica, siano poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e da questa approvate con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.

**Articolo 25**  
**(procedimento disciplinare)**

1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente Statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina il procedimento disciplinare.

**Articolo 26**  
**(incompatibilità)**

1. Non sussistono per i soci dell'associazione incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere soci di altre associazioni direttamente o indirettamente concorrenti di SICCOOL.

**Articolo 27**  
**Incompatibilità tra le cariche degli organi dell'Associazione**

Tutte le cariche di cui art. 14-18-19-20 degli organi sociali sono incompatibili tra di loro.

**Articolo 28**  
**(scioglimento)**

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque).

2. Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 ( ) degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Se il quorum costitutivo non viene raggiunto il Presidente provvederà a una nuova convocazione a distanza non inferiore a 30 giorni.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Articolo 29**  
**(disposizioni fiscali)**

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
3. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
4. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

**Articolo 30**  
**(disposizioni finali)**

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

**Articolo 31**  
**(rinvio)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

***Roma 21 settembre 2014***